

Tribunale di Treviso

Seconda Sezione Civile

n. 5/2026 r.g. EDI

DECRETO DI CONCESSIONE DEL BENEFICIO

DELL'ESDEBITAZIONE DELL'INCAPIENTE

ART. 283 CCII

Il giudice,

letto il ricorso ai sensi dell'art. 283 CCII proposto da GIAQUINTO GIANLUCA, nato a Dolo (VE) il 22.10.1971, C.F. GQNGLC71R22D325R, residente in Casale sul Sile (TV), Via Guglielmo Marconi n. 88, con la assistenza e la rappresentanza dell'avv. Erica Vicentini, del Foro di Trento (C.F. VCNRCE90L58H612F);

esaminata la documentazione prodotta,

ritenuto preliminarmente che la domanda rientri nella competenza territoriale del Tribunale di Treviso, essendo il ricorrente residente in Casale sul Sile (art. 27 commi 2 e 3 CCII),

ritenuto nel merito che sussistano i presupposti per la concessione del beneficio,

considerato innanzitutto che risulta prodotta la documentazione prescritta dall'art. 283, comma 3, CCII,

evidenziato, inoltre, che alla domanda è allegata la relazione particolareggiata dell'OCC avente i contenuti prescritti dall'art. 283, comma 4, CCII,

considerato che l'istante:

- ha una complessiva esposizione debitoria dell'importo di circa euro 313.000,00
- è impossidente e dispone del solo reddito da lavoro dipendente, dell'importo medio mensile di circa 2.000,00 euro a fronte di spese per il mantenimento personale e dei familiari a carico di circa e. 2.000,00 al mese;
- in particolare, il debitore è in possesso di un reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, non è superiore all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, secondo il seguente prospetto:

Assegno sociale ricalcolato

Assegno sociale 2026 (13 mensilità) € 7.101,12

Aumento 50% € 3.550,56
Assegno sociale ex art. 283, 2 comma, CCII € 10.651,68
Parametro scala ISEE - 1 componente 1,00
Assegno sociale annuo ricalcolato € 10.651,68

Verifica del limite di accesso:

Reddito annuo netto prospettico 2026 (A) € 24.000,00
Spese del nucleo familiare (B) € 24.190,00
Netto annuo (A-B) -€ 190,00
Assegno sociale ricalcolato € 10.651,68
Importo netto -€ 10.841,68

Ritenuto, perciò, che il ricorrente si trovi in una condizione di sovraindebitamento e nell'impossibilità di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta nemmeno in prospettiva futura;
ritenuto, poi, sulla base degli accertamenti svolti e delle valutazioni espresse dall'OCC, che il Giaquinto sia meritevole del beneficio, essendo emerso che:

- l'indebitamento maturato è dipeso dalle vicissitudini familiari, personali e lavorative;
- sull'indebitamento ha inciso considerevolmente il mutuo ipotecario del 2009 con una rata prossima al 40% del reddito familiare mensile e con una somma erogata molto più alta del valore dell'immobile;

ritenuto, in ragione di tali risultanze, che non vi sia stata colpa grave nella formazione dell'indebitamento,

evidenziato poi che non risultano compiuti atti in frode,
letto l'art. 283 CCII,

p.q.m.

1) dichiara definitivamente inesigibili nei confronti di GIAQUINTO GIANLUCA, nato a Dolo (VE) il 22.10.1971, C.F. GQNGLC71R22D325R, i debiti anteriori alla data di deposito del ricorso (13 aprile 2026) e nei limiti di cui all'art. 278 CCI;

2) dispone che:

- entro il 20 aprile di ciascuno dei prossimi 3 anni (dunque fino al 20 aprile 2029), il ricorrente depositi tramite l'OCC una dichiarazione relativa alla esistenza o meno di utilità ulteriori rispetto a quanto indicato nell'art. 283 comma 2 CCI che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori, con pertinente documentazione;

- il Gestore ne curi il deposito unitamente ad una relazione accompagnatoria di conferma, che in particolare evidenzi, se del caso, la sopravvenienza delle predette utilità;

- il Gestore segnali tempestivamente le eventuali omissioni informative del debitore;

3) dispone che il presente decreto sia comunicato, a cura del Gestore, al debitore ed ai creditori a mezzo PEC o, in caso di impossibilità, a mezzo raccomandata A.R., con l'avviso che i creditori hanno la facoltà di proporre reclamo ex art. 124 CCI nel termine di giorni trenta;

4) dispone che il gestore depositi con sollecitudine nel fascicolo telematico della procedura la documentazione attestante le predette comunicazioni e la data della relativa conoscenza da parte dei destinatari.

Treviso, lì 20 aprile 2026

Il giudice
Bruno Casciarri